

	Statuto
--	----------------

(in vigore dal 3 ottobre 2020 a seguito delle mo-

Art. 1 - Denominazione e natura

1.1 - E' costituita l'associazione **di promozione**

sociale	denominata	Mutua Consumatori	Campania	Ente
----------------	------------	-------------------	----------	-------------

del Terzo Settore, qui di seguito indicata anche

come "Associazione" e nelle comunicazioni pubbli-

che "MC Campania **ETS**"; nella corrispondenza e nel-

le comunicazioni al pubblico sono indicati gli e-

stremi dell'iscrizione nel Registro Unico Naziona-

le del Terzo Settore.

1.2 - L'Associazione è promossa da operatori re-

sidenti in Campania e si richiama ai valori della

Costituzione della Repubblica italiana, della mu-

tualità e della sussidiarietà.

1.3 - L'Associazione ha durata illimitata e non

persegue uno scopo di lucro, né direttamente né

indirettamente: è indipendente da partiti politi-

ci: è laica e, in quanto tale, non legata a con-

fessioni religiose: opera per fini di solidarietà

pressioni religiose, opera per fini di solidarietà	
sociale privilegiando i cittadini svantaggiati	

sul piano economico e sociale: ha una struttura
--

sul piano economico e sociale, ha una struttura
democratica e federale: svolge attività

democratica	e	federale,	svoige	attivita

2.2 - A tutti gli effetti di legge, l'Associazione rappresenta in Campania, verso i soci e verso i terzi, l'associazione nazionale "Mutua Consumatori", il cui statuto s'intende qui integralmente trascritto, noto, recepito e approvato.

2.3 - Il presente Statuto è stato preventivamente approvato dal Direttivo nazionale dell'associazione Mutua Consumatori; eventuali modifiche allo stesso dovranno essere autorizzate dal Direttivo nazionale.

2.4 - Il Direttivo nazionale si riserva il potere di disconoscere l'Associazione, revocandone il rapporto di affiliazione, se la stessa contravviene alla disposizione di cui al comma precedente o non si uniformi alle delibere assunte dagli organi nazionali.

2.5 - L'Associazione gode di piena autonomia amministrativa, contabile e organizzativa e risponde direttamente delle sue obbligazioni, contrattuali ed extracontrattuali, senza vincolo di solidarietà con la struttura nazionale, tranne patto espresso.

2.6 - L'Associazione può compiere atti in nome e per conto degli organi nazionali solo con formale delega del Direttivo nazionale.

Art. 3 - Sede centrale e sedi locali.

	3.1 - La sede legale dell'Associazione è in Salerno, Via Domenico Scaramella n. 12, c/o Confunisco.	
	4.2 - L'Associazione può istituire federazioni provinciali e sedi locali.	
	Art. 4 - Fini	
	4.1 - L'Associazione persegue lo scopo di migliorare la qualità della vita dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori, rappresentandone, difendendone e promuovendone i diritti, individuali e/o collettivi.	
	4.2 - In particolare, l'Associazione agisce per:	
	a) l'organizzazione degli associati, finalizzata a interloquire con le istituzioni competenti in materia; b) la costruzione di un sistema, radicato sul territorio, di assistenza e informazione ai cittadini, valorizzando anche il volontariato; d) la tutela della legalità nel mercato; e) la tutela della salute pubblica e della sicurezza, con particolare riferimento alle produzioni agro-alimentari, ittiche e farmaceutiche, ai servizi sanitari, d'igiene ed ambientali; f) la tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi, anche con riferimento alla loro eco-compatibilità, al risparmio energetico, al prezzo o alla tariffa; g) la diffusione della pratica	

della lealtà e della chiarezza nella pubblicità commerciale, nelle sue varie forme, contrastando le forme di pubblicità ingannevole; h) l'accessibilità del pubblico ai mezzi d'informazione di massa e l'uso pluralistico degli stessi; i) la tutela dei fruitori di servizi pubblici e/o di interesse pubblico, la promozione delle carte dei servizi con standard di qualità, di efficienza e di rispetto della normativa a tutela dei lavoratori; k) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico, **inclusa la promozione della cultura audiovisiva e cinematografica attraverso la realizzazione di rassegne, festival, premi e laboratori di alfabetizzazione del pubblico**; l) la tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori, degli investitori non istituzionali, degli assicurati e dei turisti; m) la prevenzione del ricorso all'usura; n) la tutela del diritto collettivo alla riservatezza dei consumatori e degli utenti; o) la vigilanza sulla diffusione e l'applicazione delle regole dell'economia di mercato, inclusa la libera concorrenza tra le imprese, la tutela dei marchi e il contrasto delle contraffazioni; p) la tutela degli interessi economi-

ci e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali; q) la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, incluse le Autorità di Garanzia; r) la promozione del ricorso a strumenti di conciliazione per risolvere controversie commerciali; s) la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi di comunicazione quali, ad esempio, la telefonia, internet, la posta ordinaria ed elettronica, le telecomunicazioni, la stampa e le trasmissioni radiotelevisive; t) il diritto all'istruzione e alla formazione professionale; u) la promozione dell'emanazione e/o dell'aggiornamento delle normative regionali nelle materie attinenti i diritti dei consumatori e degli utenti; v) la promozione dell'emanazione di provvedimenti amministrativi da parte degli enti locali e degli uffici pubblici in genere nelle materie attinenti i diritti e le tutele dei consumatori e degli utenti; w) la promozione dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti, attraverso la diffusione ai consumatori e agli utenti di tutte le informazioni e le conoscenze utili per orientare comportamenti

consapevoli e tutelare i loro diritti; z) la protezione dell'ambiente e la valorizzazione della natura, promuovendo l'uso razionale del suolo, delle risorse naturali e le produzioni ecosostenibili.

Art. 5 - Mezzi.

5.1 - L'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; le attività di assistenza e tutela individuale sono svolte utilizzando le disponibilità volontarie dei soci con competenze specifiche o rivolgendosi a soggetti esterni convenzionati.

5.2 - Le attività dell'Associazione elencate nel precedente articolo sono svolte, a titolo esemplificativo, attraverso i seguenti strumenti: a) ricevimento e assistenza dei cittadini presso le sedi; b) organizzazione di seminari, convegni, corsi di formazione e/o aggiornamento e/o orientamento, attività di ricerca e studio in genere, anche in collaborazione con scuole, sia pubbliche che private; c) redazione e diffusione di pubblicazioni informative, anche a carattere periodico, e/o opuscoli, particolarmente in materia di educazione al consumo; d) manifestazioni pubbliche; e) interven-

ti in trasmissioni televisive e/o radiofoniche, comunicati stampa e siti internet; f) interlocuzione con le istituzioni pubbliche locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato; g) adesione a organismi locali competenti nelle materie oggetto dell'attività dell'Associazione; h) partecipazione a procedimenti amministrativi e giudiziari; i) gestione, diretta o su convenzione, di impianti sportivi, oasi naturalistiche, biblioteche, banche dati, beni confiscati e attività artistiche, culturali o ricreative; l) organizzazione di gite e viaggi; m) raccolta fondi per specifiche finalità sociali, con rendiconto autonomo rispetto al bilancio dell'Associazione; n) messaggi pubblicitari; o) azioni legali a sostegno degli organi preposti ad accertare e reprimere condotte lesive dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Art. 6 - Rapporti tra l'Associazione e i terzi

6.1 - L'Associazione può collegarsi, convenzionarsi e/o accreditarsi con istituzioni, enti di diritto pubblico o privato, associazioni e loro federazioni; l'attività dell'Associazione nei confronti di soggetti estranei è esercitata in modo occasionale.

6.2 - Su proposta motivata del Consiglio direttivo

vo, l'Assemblea può riconoscere la qualità di "benemerito" alle persone, fisiche e/o giuridiche, che si siano segnalate per le buone prassi adottate nei confronti dei soci dell'Associazione ovvero abbiano contribuito allo sviluppo dell'Associazione; la qualifica di benemerito non è equiparata a quella di socio ordinario dell'Associazione.

Art. 7 - Acquisto della qualità di socio

7.1 - La qualità di socio può essere acquistata da qualunque persona fisica; per l'acquisto della qualità di socio, non è necessaria la maggiore età, ferme restando le limitazioni previste dalla legge in tema di capacità di agire.

7.2 - Gli aspiranti soci dovranno compilare l'apposita domanda di iscrizione presso una sede e versare la quota d'iscrizione.

7.3 - L'aspirante socio acquista la qualità di socio, con i conseguenti diritti e doveri, all'atto del pagamento della quota d'iscrizione.

7.4 - Le quote associative sono uguali per tutti; i soci corrispondono la sola quota associativa ordinaria e l'iscrizione ha validità annuale.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

7.1 - La qualità di socio si perde in uno dei se-

	guenti casi: a) mancato rinnovo dell'adesione; b)	
	dimissioni; c) espulsione; d) morte.	
	8.2 - Il socio che intenda dimettersi dovrà comu-	
	nicare per iscritto tale decisione alla sede dove	
	si era iscritto ovvero, in caso di soppressione di	
	questa, alla sede regionale; le dimissioni, con o	
	senza motivazione, sono insindacabili.	
	8.3 - L'espulsione si ha nel caso di grave viola-	
	zione dello Statuto ovvero comportamenti giudicati	
	incompatibili con la permanenza nel sodalizio.	
	8.4 - L'espulsione del socio è deliberata dal Di-	
	rettivo regionale su proposta del Presidente o di	
	almeno il 50% dei suoi componenti.	
	8.5 - Non è ammessa la partecipazione	
	all'Associazione in via temporanea.	
	Art. 9 - Diritti e doveri del socio	
	9.1 - Ogni socio ha diritto di partecipare a tutte	
	le iniziative che l'Associazione pone in essere in	
	relazione allo scopo sociale e a quanto stabilito	
	nella programmazione a livello territoriale.	
	9.2 - Ogni socio si impegna a rispettare il pre-	
	sente statuto e le decisioni adottate dagli organi	
	dell'associazione; nessun socio può essere remune-	
	rato per l'attività svolta.	
	9.3 - La convocazione dei soci per l'assemblea re-	

gionale avviene in forma collettiva; la convocazione dei soci per l'assemblea provinciale avviene nella forma, collettiva o individuale, determinata dalla federazione provinciale.

9.4 - I soci maggiorenni hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo; ogni socio ha diritto a un voto nelle assemblee.

Art. 10 - Le sedi locali

10 - L'Associazione può costituire articolazioni funzionali locali, a carattere provinciale, comprensoriale o comunale, che assumono la denominazione dell'Associazione seguita dal nome del comune ove hanno sede; il Direttivo regionale regola le modalità istitutive e organizzative delle sedi locali.

11 - Gli organi

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Proboviro, il Sindaco e la Consulta dell'economia e dei pubblici servizi.

Art. 12 - L'Assemblea

12.1 - L'Assemblea è l'organo che esprime le linee d'indirizzo generali e strategiche dell'Associazione, la cui attuazione concreta è demandata al Consiglio direttivo; **l'Assemblea si può svolgere anche con modalità telematiche, pre-**

	via identificazione degli aventi diritto a partecipare.	
	12.2 - L'Assemblea è convocata ogni quattro anni dal Consiglio direttivo e, previo accertamento delle deleghe, si costituisce in congresso e seggio elettorale; è costituita dai rappresentanti dei soci eletti nelle assemblee provinciali e locali, nelle proporzioni con gli iscritti definite dal Consiglio direttivo; delibera a maggioranza semplice dei voti; elegge o revoca i componenti, effettivi e supplenti, degli organi monocratici e/o collegiali, previa determinazione del loro numero; valuta l'attività del Consiglio direttivo uscente, anche al fine di promuovere eventuali azioni di responsabilità; stabilisce le linee generali e i programmi d'attività dell'Associazione; su proposta del Consiglio direttivo uscente, o di un quinto della platea congressuale, può modificare il presente Statuto oppure sciogliere l'Associazione.	
	12.3 - L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo, con delibera votata a maggioranza dei due terzi dell'organismo, qualora se ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità.	
	 12	

12.4 - Il diritto di voto è riconosciuto a tutti i soci e ciascun socio ha un voto.

12.5 - Ciascun socio può delegare per iscritto altro socio a partecipare all'Assemblea; si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili, e il comma terzo dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 13 - Il Consiglio direttivo

13.1 - Il Consiglio direttivo (o Direttivo regionale) è l'organo che amministra l'Associazione; approva i bilanci dell'Associazione; elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere dell'Associazione; provvede alla sostituzione dei probiviri e dei sindaci dimissionari dichiarati decaduti; verifica che l'attività delle federazioni provinciali sia conforme alle delibere regionali; emana regolamenti di attuazione al presente Statuto.

13.2 - Il Consiglio direttivo è composto da tre membri, con mandato quadriennale, e si riunisce almeno una volta all'anno; in caso di dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio direttivo procede alla surrogazione ricorrendo a un supplente, nell'ordine stabilito dall'Assemblea.

13.3 - Il Presidente può convocare il Consiglio direttivo ogni volta che ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità; il Consiglio direttivo può essere convocato in seduta straordinaria anche dalla maggioranza dei componenti con richiesta al Presidente, scritta e vincolante.

13.4 - Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio direttivo non possa partecipare a una riunione, egli può delegare altro componente a esprimere il suo voto; la delega deve essere scritta ed è valida per singola riunione.

13.5 - Il Consiglio direttivo delibera con il voto della maggioranza semplice dei presenti; i componenti del Consiglio direttivo hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Art. 14 - Il Proboviro

14.1 - Il Proboviro è l'arbitro che decide, secondo equità, sui ricorsi dei soci contro le decisioni assunte dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio direttivo.

14.2 - L'Assemblea ha facoltà di trasformare il Proboviro da organo monocratico a organo collegiale, istituendo il Collegio dei Probiviri; in tal caso, il Collegio è composto da tre membri effet-

tivi e da due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente, che ne convoca e presiede le riunioni, e delibera con i voti espressi dalla maggioranza dei suoi componenti effettivi.

14.3 - Il socio che intenda ricorrere al Proboviro ha l'onere di inviare al Proboviro stesso e per conoscenza al Presidente dell'Associazione un ricorso contenente l'esposizione dei fatti e delle ragioni del ricorso, con l'indicazione degli articoli del presente Statuto che si assumono essere stati violati.

14.4 - Le decisioni del Proboviro possono essere impugnate con ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri.

Art. 15 - Il Sindaco

15.1 - Il Sindaco provvede al controllo e alla revisione dei bilanci dell'Associazione, relazionando al Consiglio direttivo e all'Assemblea.

15.2 - L'Assemblea ha facoltà di trasformare il Sindaco da organo monocratico a organo collegiale, istituendo il Collegio dei Sindaci; in tal caso, il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente, che ne convoca e presiede le riunioni, e delibera con i voti espressi dalla maggioranza dei

	suoi componenti effettivi.	
	15.3 - Il Sindaco può partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.	
	Art. 16 - La Consulta dell'economia e dei servizi pubblici	
	La Consulta dell'economia e dei servizi pubblici, quale organo consultivo, funge da ufficio studi dell'Associazione; fornisce pareri ed elabora ricerche, d'iniziativa o su impulso del Consiglio direttivo.	
	Art. 17 - Cariche	
	17.1 - Le cariche dell'Associazione - gratuite e non cumulabili - sono: il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.	
	17.2 - Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.	
	17.3 - Le cariche sono incompatibili con cariche in organizzazioni aventi scopi simili, sindacati, associazioni di categoria, partiti e con cariche conferite dal corpo elettorale; la candidatura in competizioni elettorali equivale a dimissioni dalla carica ricoperta.	
	17.4 - La carica di Presidente regionale è incompatibile con la carica di Presidente provinciale.	

Art. 18 - Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere

18.1 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo; ha il potere di sottoscrivere contratti e procure, senza necessità alcuna di autorizzazioni e/o ratifiche; ha la competenza esclusiva a sottoscrivere gli atti che impegnano l'Associazione nei confronti delle istituzioni.

18.2 - Il Vice Presidente verbalizza le riunioni e, in caso d'impedimento temporaneo del Presidente, lo sostituisce negli adempimenti urgenti.

18.3 - Il Tesoriere predispone i bilanci, preventivi e consuntivi, dell'Associazione, provvedendo anche alla custodia del libro contabile e degli altri documenti e registri; **cura e custodisce il registro dei soci**; sottoscrive, congiuntamente al Presidente, gli atti aventi contenuto patrimoniale, la relazione annuale sulle attività svolte, nel precedente anno solare e la relazione di accompagnamento dei bilanci.

18.4 - Il Consiglio Direttivo custodisce il registro delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, che sono a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 19 - Strutture di servizio

	19.1 - L'Associazione può promuovere la costituzione di organizzazioni di servizio per il migliore perseguimento dei fini statutari.	
	19.2 - Tali organizzazioni dovranno possedere una propria autonomia giuridica, economica ed organizzativa, nella forma di associazione (anche temporanea di scopo), società cooperativa o impresa sociale.	
	Art. 20 - Bilanci dell'Associazione	
	20.1 - Il Consiglio direttivo approva i bilanci, preventivi e consuntivi.	
	20.2 - I bilanci si approvano con il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo; l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.	
	20.3 - Le entrate sono costituite dalle quote d'iscrizione dei soci, da atti di liberalità, contributi dello Stato, di enti o d'istituzioni pubbliche, rimborsi derivanti da convenzioni e simili, proventi per attività non commerciali e dalle altre entrate previste dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 4; tali entrate, ai sensi dell'articolo 37 del Codice Civile, costituiscono il fondo comune dell'Associazione.	
	20.4 - Le uscite devono essere documentate.	

20.5 - Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

20.6 - Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa se i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate sono inferiori a euro 220.000,00.

20.7 - Il bilancio deve essere redatto in conformità della modulistica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

20.8 - Il fondo comune o l'eventuale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 - La quota d'iscrizione

21.1 - La quota d'iscrizione annuale all'Associazione è definita dal Direttivo nazionale ed è unica su tutto il territorio nazionale.

21.2 - Il Direttivo nazionale provvede a definire

	il riparto della quota tra due frazioni, la prima	
	di competenza della direzione nazionale e la se-	
	conda stornata alla federazione regionale;	
	quest'ultima può essere ulteriormente ripartita,	
	con delibera del Direttivo regionale, tra due per-	
	centuali, una di competenza della sede regionale e	
	l'altra di competenza della federazione provincia-	
	le.	
	21.3 - La quota non è trasmissibile né rivalutabi-	
	le; in caso di perdita della qualità di socio, non	
	è ripetibile.	
	Art. 22 - Vincoli finanziari	
	22.1 - E' vietata la distribuzione, anche in modo	
	indiretto, di eventuali proventi di attività, fon-	
	di , avanzi di gestione e/o riserve a soci e colla-	
	boratori , a meno che la destinazione non sia impo-	
	sta per legge o sia effettuata a favore di altre	
	organizzazioni che, per legge, statuto o regola-	
	mento di attuazione, siano collegate	
	all'Associazione; tale divieto si applica anche	
	nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	22.2 - Gli eventuali proventi di attività, avanzi	
	di gestione e le eventuali riserve possono essere	
	impiegati soltanto nelle attività strumentali o	

comunque connesse alla realizzazione dei fini associativi.

22.3 - L'Associazione non svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici e/o a pagamento nei confronti dei terzi.

Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione e rinvio

23.1 - L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci, convocata in forma ordinaria o straordinaria e con il voto di almeno i 2/3 **dei soci presenti o rappresentati per delega**, oppure dal Direttivo nazionale, se viene meno il rapporto di affiliazione.

23.2 - In caso di scioglimento, l'Assemblea deve nominare entro dieci giorni un liquidatore con il mandato di devolvere il fondo comune residuo dell'Associazione ad altra associazione **del Terzo Settore, previo parere del Registro nazionale del Terzo Settore e** salva diversa destinazione imposta dalla legge; il Direttivo nazionale nomina il liquidatore nel caso di omessa nomina del liquidatore da parte dell'Assemblea.

23.3 - Non è consentita la trasformazione dell'Associazione né la fusione con altre organizzazioni.

23.4 - Per quanto quivi non previsto, si applicano

il codice civile, le leggi in materia di associazioni e i regolamenti di attuazione al presente Statuto.

